

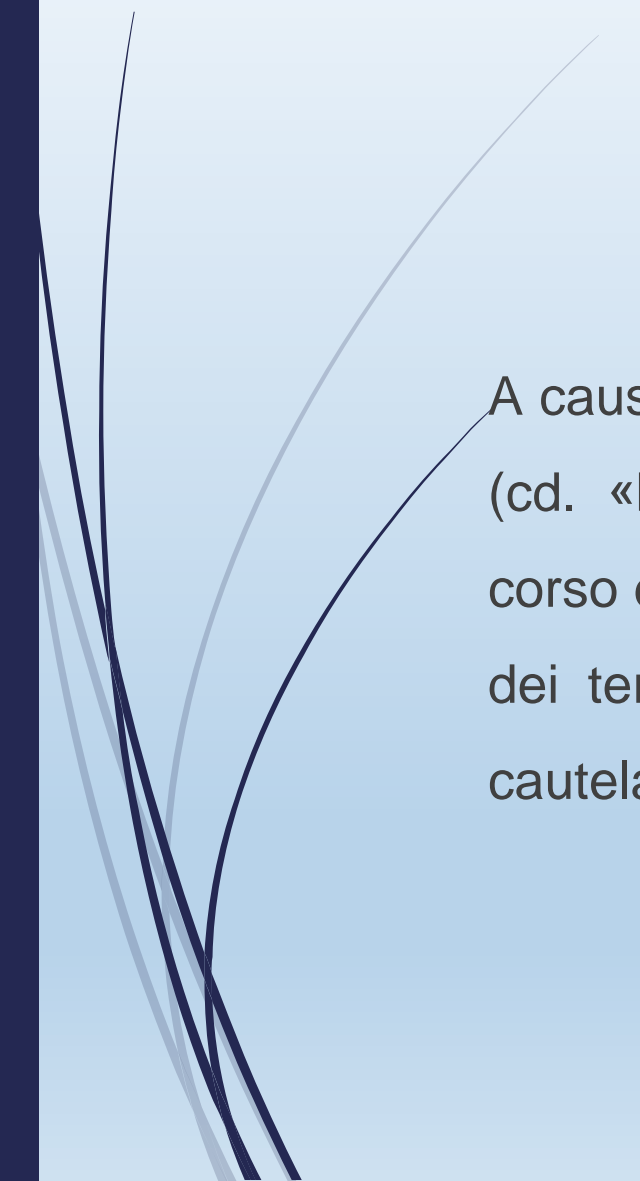
L'IMPATTO DELL'EMERGENZA COVID 19 SULLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEL DECRETO RILANCIO

A cura di dott.ssa Rosanna Acierno



Le nuove sospensioni e proroghe dei termini amministrativi

DL n. 34/2020



A causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, il **DL n. 34/2020** (cd. «Decreto Rilancio»), **pubblicato in GU n. 128 del 19.5.2020**, in corso di conversione in legge, ha previsto ulteriori sospensioni e proroghe dei termini dei pagamenti derivanti dagli atti impositivi e delle misure cautelari ed esecutive da parte dell'Agente della Riscossione.

Le nuove sospensioni e proroghe dei termini amministrativi

Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica, il DL n. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»), oltre alla sospensione di alcune misure da parte dell'Agente della Riscossione, ha previsto nuove e ulteriori **proroghe** dei termini amministrativi relativi a:

- versamento di somme dovute in base ad alcuni atti impositivi;
- versamento di somme dovute in base a dilazioni in corso;
- decadenza per la notifica di alcuni atti impositivi;
- impugnazione di alcuni atti impositivi

Le nuove sospensioni e proroghe dei termini amministrativi

In particolare, il DL n. 34/2020 prevede:

- ▶ la sospensione **dall'8.3.2020 al 31.8.2020** dei termini di pagamento dovuti in base ad alcuni atti impositivi, con possibilità di versamento, a seconda dei casi, il **16.9.2020** o il **30.9.2020**;
- ▶ la sospensione **dall'9.3.2020 al 31.5.2020** di pagamenti dovuti in base ad alcuni istituti (*i.e.* accertamenti con adesione e pace fiscale) con possibilità di versamento il **16.9.2020**;
- ▶ la sospensione per **tutto il 2020** delle rate da rottamazione e saldo e stralcio, con possibilità di versamento il **10.12.2020**;
- ▶ la sospensione **dall'8.3.2020 al 31.8.2020** delle misure cautelari ed esecutive

Le nuove sospensioni e proroghe dei termini amministrativi

Inoltre, il DL n. 34/2020 prevede:

- ▶ la proroga **al 31.12.2021** dei termini di decadenza per la **notifica** degli atti impositivi in scadenza nel 2020;
- ▶ la sospensione **per tutto il 2020** della **emissione** degli avvisi bonari e proroga al **31.12.2022** della notifica delle cartelle relative ad anni di imposta 2016 (per controllo formale) e 2017 (per liquidazione automatizzata);
- ▶ la proroga **al 16.9.2020** dei termini di impugnazione di alcuni atti impositivi (*i.e.* avvisi di recupero e avvisi di liquidazione imposte registro e ipocatastali)


La sospensione dei versamenti derivanti da alcuni atti impositivi (art. 154 DL n. 34/2020)

Sono prorogati al **30.9.2020*** i versamenti in scadenza dall'8.3.2020 al 31.8.2020* derivanti da:

- ▶ **cartelle esattoriali** (relative anche ad entrate anche non tributarie ed a prescindere dall'Ente che ha formato il ruolo);
- ▶ **avvisi di addebito INPS** (ex art. 30 DL 78/2010);
- ▶ **ingiunzioni fiscali** (ex RD 639/10);
- ▶ **avvisi di accertamento doganale** (ex art. 9 DL 16/2012).

Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione, ferma restando la possibilità di chiedere la dilazione ex art. 19 DPR 602/73 (ove possibile)

* **Termini inizialmente fissati, ex art. 68 DL 18/2020, rispettivamente al 30.6.2020 e al 31.5.2020**



La sospensione dei versamenti derivanti da alcuni atti impositivi (art. 154 DL n. 34/2020)

DISCRASIA TRA ACQUIESCENZA E RICORSO

La proroga al **30.9.2020** del termine di versamento non coincide con la sospensione del termine di impugnazione dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (*i.e.* **64 giorni**) stabilito dall'art. 83 del DL n. 18/2020.

Se una cartella di pagamento è stata notificata il 27.2.2020:

- in assenza di proroghe, il termine per il ricorso e/o per versare le somme scadrebbe il 27.4.2020;
- per effetto della proroga, invece, il pagamento andrebbe eseguito entro il 30.9.2020, mentre il ricorso andrebbe notificato entro il 30.6.2020

La sospensione dei versamenti derivanti da accertamenti esecutivi

ATTENZIONE

Per gli **avvisi di accertamento esecutivi** (ex art. 29 DL n. 78/2010), con termini di pagamento in scadenza **dal 8.3.2020 al 31.8.2020**, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 ha precisato che:


- ▶ **non si applica la proroga fino al 30.9.2020**
- ▶ **il pagamento deve avvenire entro il termine per il ricorso** (tenendo conto della sospensione per 64 giorni – dal 9.3.2020 al 11.5.2020 – stabilita dall'art. 83 del DL n. 18/2020)

NB Occorre verificare se il chiarimento dell'Agenzia viene recepito anche dai Comuni

Acquiescenza e definizione agevolata sanzioni

I pagamenti di somme derivanti da acquiescenza (ex art. 15 del D. Lgs. n. 218/97) e da definizione agevolata delle sole sanzioni (ex art. 17 del D. Lgs. 472/97) di avvisi di accertamento esecutivi vanno eseguiti entro il termine per il ricorso, applicando la sospensione di 64 giorni dal 9.3.2020 all'11.5.2020.

Pertanto, a titolo prudenziale e senza una conferma ufficiale, è prudente non confidare nello slittamento dei termini di pagamento al 30.9.2020, quand'anche i termini di pagamento ordinari scadano tra il 8.3.2020 e il 31.8.2020.




La sospensione dei versamenti derivanti da avvisi bonari

(art. 144 DL n. 34/2020)

Sono prorogati al **16.9.2020** i versamenti in scadenza dall'**8.3.2020** al **31.5.2020** derivanti da avvisi bonari ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 e/o 36 ter DPR 600/73.

Si tratta sia del pagamento della prima rata/totalità delle somme (da effettuare entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso) sia delle rate successive, che scadono nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, con scadenza il 16 di ciascun mese.




La sospensione dei versamenti derivanti da avvisi bonari (art. 144 DL n. 34/2020)

ATTENZIONE IN CASO DI DILAZIONE

Viene posticipata solo la rata in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020;

Anche la prima rata, se scade tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, slitta al
16.9.2020;

Non è però chiaro se la seconda rata, così come le rate successive,
debbono essere computate con riferimento al termine originario o al
termine posticipato.



La sospensione dei versamenti derivanti da avvisi bonari (art. 144 DL n. 34/2020)

ATTENZIONE IN CASO DI DILAZIONE

La rata che scade al 31 maggio 2020, il cui pagamento, essendo domenica, viene posticipato al 1° giugno 2020, rientra nello slittamento al 16 settembre 2020?


La risposta dovrebbe essere affermativa: il termine per pagare la rata dovrebbe rimanere il 31 maggio 2020, nonostante si verifichi lo slittamento al giorno successivo.

Esaminando, infatti, le varie norme sullo slittamento al primo giorno feriale successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo, emerge come, tecnicamente, la scadenza rimanga quella originaria, coincidente con il sabato o il giorno festivo (cfr. art. 7 DL 70/2011, art. 6 DL 330/94, art. 18 D. Lgs. 241/97)

La sospensione dei versamenti derivanti da avvisi di liquidazione e recupero crediti (art. 149 DL n. 34/2020)

Sono prorogati al **16.9.2020** i versamenti in scadenza dal **9.3.2020** al **31.5.2020** derivanti dai seguenti **avvisi di liquidazione** di:


- imposta registro/successioni per fabbricati non iscritti in Catasto;
- imposta registro per omessa registrazione di atti o per omesso versamento;
- imposte ipocatastali in caso di dichiarazione di successione;
- imposta sulle donazioni;
- imposta sostitutiva sui finanziamenti;
- imposta sulle assicurazioni



La sospensione dei versamenti derivanti da avvisi di liquidazione e recupero crediti (art. 149 DL n. 34/2020)

Sono inoltre prorogati al **16.9.2020** i versamenti in scadenza **dal 9.3.2020 al 31.5.2020** derivanti da **avvisi di recupero crediti di imposta ex art. 1, comma 421 Legge 311/2004.**

Il pagamento potrà avvenire in 4 rate trimestrali, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020




La sospensione dei versamenti derivanti da alcuni atti impositivi (art. 154 DL n. 34/2020)

DISCRASIA TRA DEFINIZIONE E RICORSO

La proroga al **16.9.2020** del termine di versamento non coincide con la sospensione del termine di impugnazione **dal 9.3.2020 all'11.5.2020** (*i.e.* **64 giorni**) stabilito dall'art. 83 del DL n. 18/2020.

Se un avviso di liquidazione o un atto di recupero credito è stato notificato il 27.2.2020:

- in assenza di proroghe, il termine per il ricorso e/o per versare le somme scadrebbe il 27.4.2020;
- per effetto della proroga, invece, il pagamento andrebbe eseguito entro il 16.9.2020, mentre il ricorso andrebbe notificato entro il 30.6.2020




La sospensione dei versamenti derivanti da avvisi di liquidazione e recupero crediti (art. 149 DL n. 34/2020)

ATTENZIONE

Gli avvisi di liquidazione non elencati non beneficiano di alcuna proroga al 16.9.2020 (e.g. avvisi di riqualificazione degli atti ai sensi dell'art. 20 del TUR, avvisi di recupero dell'imposta di registro proporzionale corrisposta in misura fissa, avvisi emessi per il recupero di agevolazioni prima casa, piccola proprietà contadina, ecc.).

Per gli accertamenti di rettifica di valore, se si fruisce dell'acquiescenza opera la sospensione di 64 giorni dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83 del DL 18/2020, dei termini per il ricorso (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, § 2.4).




La sospensione dei pagamenti derivanti da accertamento con adesione (art. 149 DL n. 34/2020)

I pagamenti derivanti da accertamento con adesione, se in scadenza tra il **9.3.2020** e il **31.5.2020**, possono avvenire entro il **16.9.2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si tratta sia del pagamento della prima rata/totalità delle somme (che deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo) sia delle rate successive, che, per effetto dell'art. 8 del D. Lgs. 218/97, scadono nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, il 16 di ciascun mese.




La sospensione dei pagamenti derivanti da accertamento con adesione (art. 149 DL n. 34/2020)

ATTENZIONE

- ▶ Viene posticipata al **16.9.2020** solo la rata (anche se la prima) in scadenza tra il **9.3.2020 e il 31.5.2020**;
- ▶ Sono quindi fuori dalla proroga le adesioni sottoscritte dal 12.5.2020 in poi, posto che il termine per il versamento, di 20 giorni, entro cui pagare la prima rata/totalità delle somme viene a scadere il giorno 1.6.2020;

Non è chiaro se la seconda rata, così come le successive, debbano essere computate con riferimento al termine originario o al termine posticipato.




La sospensione dei pagamenti derivanti da mediazione e conciliazione (art. 149 DL n. 34/2020)

Sono prorogati al **16.9.2020** anche i pagamenti derivanti da mediazione (art. 17-bis del D. Lgs. 546/92) e conciliazione giudiziale (artt. 48 - 48-bis del D. Lgs. 546/92), in scadenza tra il **9.3.2020** e il **31.5.2020**.

Si tratta sia del pagamento della prima rata/totalità delle somme (da effettuare entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo) sia delle rate successive, che scadono nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le somme che slittano al 16.9.2020 possono essere pagate in 4 rate trimestrali, il 16 di ciascun mese.




La sospensione dei pagamenti derivanti da mediazione e conciliazione (art. 149 DL n. 34/2020)

ATTENZIONE

- Viene posticipata solo la rata che scadrebbe tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.
- Sono quindi fuori dalla proroga le mediazioni/conciliazioni sottoscritte dal 12.5.2020 in poi, posto che il termine per il versamento, di 20 giorni entro cui pagare la prima rata/totalità delle somme viene a scadere il giorno 1.6.2020.


Non è chiaro se le rate successive, debbano essere computate con riferimento al termine originario o al termine posticipato.



La sospensione dei pagamenti derivanti da Pace fiscale (art. 149 DL n. 34/2020)

E' prevista una proroga al **16.9.2020** delle rate, scadenti dal **9.3.2020** al **31.5.2020**, derivanti da:


- definizione degli avvisi di accertamento (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione degli accertamenti con adesione (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione degli inviti al contraddittorio (art. 2 del DL 119/2018);
- definizione dei PVC (art. 1 del DL 119/2018);
- definizione delle liti pendenti (art. 6 del DL 119/2018);
- definizione per le ASD (art. 7 del DL 119/2018).



La sospensione dei pagamenti derivanti da Pace fiscale (art. 149 DL n. 34/2020)

Si ricorda che era possibile definire, senza il pagamento di sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo:


- ▶ **gli avvisi di accertamento, gli inviti al contraddittorio e i PVC notificati entro il 24.10.2018**, con pagamento delle maggiori imposte fino ad un massimo di 20 rate trimestrali a decorrere dal 23.11.2018;
- ▶ **gli atti di adesione sottoscritti entro il 24.10.2018**, con pagamento, entro 20 giorni, delle maggiori imposte fino ad un massimo di 20 rate trimestrali;
- ▶ **le liti pendenti con ricorsi introduttivi notificati entro il 24.10.2018**, con pagamento delle maggiori imposte (con eventuale abbattimento) fino ad un massimo di 20 rate trimestrali a decorrere dal 31.5.2019



La sospensione dei pagamenti derivanti da Pace fiscale (art. 149 DL n. 34/2020)

La rata prorogata può essere pagata in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese.

Rimangono fermi i termini di pagamento delle rate successive (e.g. rata che scade il 31.8.2020).



La sospensione dei pagamenti derivanti da dilazione ruoli (art. 154 DL n. 34/2020)

I versamenti di rate ex art. 19 del DPR 602/73 derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS che scadono **dall'8.3.2020 al 31.8.2020** sono sospesi e il pagamento di tali rate deve avvenire entro il **30.9.2020**.

Per le predette dilazioni, se in essere all'8.3.2020 o se accolte sino al 31.8.2020, si decade non, come di consueto, per effetto del mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, ma di 10 rate.

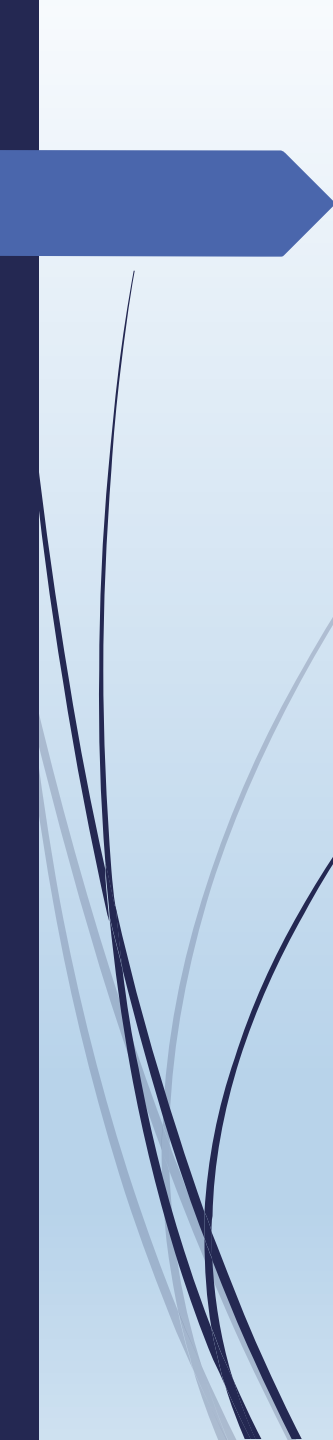
Si tratta di una misura di favore che esplica efficacia per tutto il periodo di durata della dilazione, quindi per 72 mesi (in caso di dilazione ordinaria) o per 120 mesi (in caso di dilazione straordinaria).

La sospensione dei pagamenti derivanti da rottamazione dei ruoli e saldo/stralcio (art. 154 DL n. 34/2020)

E' prevista una proroga al **10.12.2020** delle rate che scadono nel corso del 2020, derivanti da:

- rottamazione dei ruoli (28/2 – 31/5 – 31/7 – 30/11);
- saldo e stralcio omessi versamenti (31/3 – 31/5 – 31/7).


Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, e non si applica, alla scadenza del 10.12.2020, la tolleranza dei 5 giorni stabilita dal DL 119/2018.



La sospensione dei pagamenti derivanti da rottamazione dei ruoli e saldo/stralcio (art. 154 DL n. 34/2020)

In caso di inadempienza e conseguente decadenza non solo riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, ma non può più essere concessa la dilazione dell'art. 19 del DPR 602/73.


Relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è verificata la perdita di efficacia della rottamazione, può essere accordata la dilazione.



La sospensione delle azioni cautelari ed esecutive

(art. 154 DL n. 34/2020)

- **Dall'8.3.2020 al 31.8.2020 le azioni di recupero (cautelari ed esecutive) dei carichi affidati alla riscossione sono sospese.**
- **Solo dopo il 31.8.2020, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, Riscossione potrà richiedere l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo o l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile.**



La sospensione del pignoramento presso terzi

(art. 145 DL n. 34/2020)

- ▶ Fino al 31.8.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima del 19.5.2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.
- ▶ Pertanto, **il datore di lavoro, dal 19.5.2020 e fino al 31.8.2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.**




La sospensione del blocco dei pagamenti delle PA (art. 153 DL n. 34/2020)

Per effetto dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'Ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

E' stata prevista una **sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020**, anche per le segnalazioni già effettuate per le quali, di conseguenza, il pagamento va eseguito dalla PA, a meno che non sia stata già disposta l'assegnazione delle somme ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/73



La sospensione della compensazione volontaria

(art. 145 DL n. 34/2020)

In sede di erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente risulta iscritto a ruolo, inviando all'Agente della Riscossione un elenco con i nominativi dei beneficiari dei rimborsi.

Ove il debitore risulti iscritto a ruolo, il rimborso viene sospeso e viene notificata, ad opera dell'esattore, una proposta di compensazione volontaria ex art. 28 ter DPR n. 602/73, che il contribuente è libero di valutare.

In merito alla predetta procedura è prevista una sospensione per **tutto il 2020** della compensazione volontaria tra debiti iscritti a ruolo e crediti d'imposta di cui i contribuenti risultino beneficiari ex art. 28 ter DPR 602/73.